



REGIONE LAZIO

Dipartimento sociale

Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute

Prot. N° 97514/DA/4B/03

Roma li 2 Agosto 2005

**Ai Direttori Generali delle ASL del Lazio
Loro Sedi**

**Alle OO.SS.
Loro Sedi**

OGGETTO: Circolare prot. 65620/d4/4b/03 precisazioni

Facendo seguito alla circolare indicata in oggetto con la quale sono state impartite le prime disposizioni applicative del nuovo accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 23.3.05, si precisa quanto segue.

Il periodo non superiore a trenta giorni lavorativi nell'arco di un anno che il medico di medicina generale può richiedere, ai sensi dell'art.18, comma 5, per ristoro psico-fisico, rientra tra i casi di sospensione dall'attività di medicina generale disciplinati dallo stesso art.18.

Rimane ferma la facoltà del medico di assistenza primaria di farsi sostituire per i motivi personali per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno con le modalità stabilite dall'art.37 dell'accordo, con l'obbligo di comunicazione alla ASL entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, qualora la stessa si protragga per più di tre giorni consecutivi.

**Il Direttore Regionale Vicario
Dr. Agostino Bruni**

**Il Dirigente dell'area
Dr.ssa Maria Chiara Coletti
Tel. 06 51683604 orario 10.00 12.00**

**Il responsabile del procedimento
Francisca Mancini
Tel. 06 51683571 orario 10.00 12.00**